

Edizione di sabato 25 marzo 2017

CASI CONTROVERSI

La derivazione rafforzata e piena
di Comitato di redazione

IVA

Approvato il modello di affidabilità per le estrazioni dal deposito
di Alessandro Bonuzzi

ADEMPIMENTI

Spesometro 2016: esonero per P.A., dettaglianti e tour operator
di Raffaele Pellino

REDDITO IMPRESA E IRAP

Sale and lease back: plusvalenza tassabile per competenza
di Armando Fossi

CONTABILITÀ

L'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali
di Viviana Grippo

FINANZA

La settimana finanziaria
di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

La derivazione rafforzata e piena

di Comitato di redazione

Le **nuove regole contabili** imposte dal D.Lgs. 139/2015 ed interpretate dai **nuovi documenti OIC** determinano non solo un necessario cambio di passo nella predisposizione dei conti annuali delle imprese ma anche, e non è certo meno rilevante, nella corretta determinazione dell'imponibile fiscale.

Il nuovo [**articolo 83 del Tuir**](#) prevede che, per i soggetti diversi dalle microimprese di cui all'[**articolo 2435-ter del cod. civ.**](#), valgano – anche in deroga alle disposizioni fiscali – i **criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione** previsti dai principi contabili.

Normalmente si è definito tale *input* come “**derivazione rafforzata**”; già la definizione d’uso comune, tuttavia, richiede un chiarimento che, per quanto ad oggi desumibile, può essere tratto dalla [**circolare 7/E/2011**](#), a suo tempo emanata dall’Agenzia delle Entrate in riferimento ai soggetti IAS.

In sostanza, si tende ad assumere le **rappresentazioni di bilancio** ispirate al principio di **prevalenza della sostanza** (economica) sulla **forma** (legale). Ciò determina una sorta di rimozione dell’abitudine di rappresentare i fatti secondo la natura giuridico formale degli stessi, cedendo il passo ad una rappresentazione tesa ad evidenziare gli **effetti sostanziali** alla luce dell’effettivo **trasferimento dei correlati rischi e benefici**. Si riducono così, significativamente, le **discordanze** tra l’utile di bilancio ed il reddito di impresa.

La derivazione rafforzata dovrebbe **ridurre** i fenomeni di **doppio binario**. Tuttavia, proprio perché tale dipendenza è limitata al riconoscimento delle “qualificazioni”, delle “classificazioni” e delle “imputazioni temporali”, la stessa rappresenta una derivazione “rafforzata” (e **non già “piena”**).

Infatti, restano generalmente **esclusi** da tale contesto:

- i **fenomeni valutativi**, non espressamente citati nella lettera dell'[**articolo 83**](#);
- talune specifiche fattispecie per le quali il Legislatore fiscale, con deroghe e/o integrazioni al citato principio di derivazione rafforzata, ha voluto prevedere **regole differenziate** (talvolta mantenendo il previgente schema impositivo).

L'affermazione della prevalenza della sostanza sulla forma determina, per conseguenza, una necessaria **disapplicazione** delle regole previste dall'[**articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir**](#) che fanno riferimento:

- ai requisiti di **certezza** e **determinabilità** dei componenti reddituali ([comma 1](#));
- alle risultanze negoziali e, in particolare, all'acquisizione o **passaggio** della **proprietà** o altro diritto reale sui beni ([comma 2](#)).

Il fenomeno della “**qualificazione**” attiene essenzialmente all’**esatta individuazione** dell’**operazione** aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi **effetti** che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico.

Il percorso logico è il seguente:

- individuare il “**modello**” **giuridico-negoziale** cui ricondurre ciascuna operazione aziendale, in relazione alla specifica funzione economica ed agli effetti sostanziali che essa determina;
- sulla base dello schema giuridico-negoziale individuato secondo i principi contabili in parola è possibile verificare se e con quali modalità la stessa generi **flussi reddituali** – positivi e/o negativi (in termini di ricavi, plus/minusvalenze, ammortamenti, valutazioni, ecc.) – per l’impresa ovvero se, diversamente, rappresenti una **mera manifestazione patrimoniale** (qual è, ad esempio, il conferimento di risorse finanziarie nell’azienda).

Il secondo concetto richiamato è quello delle **classificazioni**. Una volta individuato il “modello” giuridico-negoziale di riferimento – e una volta chiarito se l’operazione presenti unicamente profili patrimoniali o si manifesti, in tutto o in parte, come fenomeno reddituale – occorre definire gli specifici **effetti** che la stessa eventualmente **produce sul reddito** (e, contestualmente, individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali). In pratica, sotto il profilo reddituale, si tratta in sintesi di individuare la specifica **tipologia** (o “classe”) di **provento** o di **onere** di ciascuna operazione così come qualificata nella rappresentazione contabile.

Il terzo concetto richiamato dall’[articolo 83](#) è quello delle **imputazioni temporali**, che attiene alla corretta individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile. I nuovi principi danno rilievo ad un criterio di **competenza** basato sulla “**maturazione economica**” dei componenti reddituali (generalmente individuabile nel momento in cui si ritiene probabile che i benefici economici futuri saranno goduti dall’impresa ed in cui sarà possibile valutarne l’entità in modo attendibile, nonché quando anche i relativi costi sono attendibilmente determinabili) e non più sulla “maturazione giuridica” degli stessi, alla quale era invece improntata la previgente impostazione del Tuir.

Abbiamo già detto che, invece, **non** viene **rivoluzionato** il tema dei **fenomeni valutativi**, non esplicitamente richiamati dalla norma.

Va tuttavia evidenziato che la valutazione degli elementi reddituali e/o patrimoniali solo

talvolta si manifesta come fenomeno **indipendente** ed autonomo rispetto ai fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale.

In altri termini:

- quando – nel raffronto tra rappresentazione contabile delle operazioni aziendali e contabilizzazione delle stesse secondo i criteri giuridico-formali – non emerge una diversa qualificazione e/o classificazione e/o imputazione temporale, si può ritenere valida l'**estraneità** delle **valutazioni** al principio di **derivazione rafforzata** (è questo, ad esempio, il caso delle **valutazioni dei titoli**);
- quando, invece, la rappresentazione contabile evidenzia differenti qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali, **non** è in linea di principio **possibile prescindere** anche da una **diversa valutazione**.

Pertanto, se da un lato la **valutazione** delle poste resta ancorata alle vecchie regole, per altro verso la medesima viene **trascinata** nel “**nuovo scenario**” se **immediatamente connessa** a qualificazioni, classificazione ed imputazioni temporali. Infatti, nel caso di acquisto di un bene con pagamento differito, il valore fiscale del bene sarà dato dall'importo contabilizzato al netto della parte riferibile ad oneri finanziari. Tale minor valore sarà rilevante, ad esempio, ai fini degli ammortamenti, dei super ammortamenti, eccetera.

OneDay Master

UNA SIMULAZIONE PRATICA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Approvato il modello di affidabilità per le estrazioni dal deposito

di Alessandro Bonuzzi

Il [provvedimento AdE n. 57215](#) di ieri ha approvato il **modello definitivo** di dichiarazione sostitutiva che dovrà essere utilizzato dagli operatori **dal 1° aprile 2017** per **estrarre** i beni dai **depositi Iva** emettendo fattura senza applicazione dell'imposta.

Si ricorda, infatti, che ai sensi del **D.M. 23.2.2017**, recante le disposizioni attuative per **l'estrazione** dei beni introdotti nei **depositi Iva**, la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** consente all'operatore che effettua il prelievo di attestare la sussistenza dei **requisiti di affidabilità** per poter:

- emettere fattura **senza addebito dell'imposta**, giacché trova applicazione l'[articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972](#),
- **evitando** di dover presentare la **garanzia**.

I **requisiti di affidabilità** individuati nel decreto sono i seguenti:

- presentazione, se d'obbligo, della **dichiarazione annuale Iva** nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione;
- effettuazione dei **versamenti Iva** dovuti in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;
- assenza di **avvisi di rettifica** o di **accertamento** definitivi, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'estrazione, per i quali non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
- non formale conoscenza dell'inizio di **procedimenti penali** o di **condanne** o di **applicazione della pena** su richiesta delle parti, a norma dell'[articolo 444 del c.p.p.](#), a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli [articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater](#) e [11](#) del D.Lgs. 74/2000, e dall'[articolo 216 del L.F..](#)

Il **modello** approvato ieri, nel quale va fornita la dichiarazione sostitutiva, si **componе** di:

- **frontespizio**, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- una sezione dedicata ai **dati identificativi del contribuente**;
- una sezione in cui vanno inseriti i **dati identificativi** del soggetto **dichiarante**;
- una sezione riportante la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità, resa ai sensi dell'[articolo 47 del D.P.R. 445/2000](#)

;

- una sezione in cui vanno riportate la **data** e la **firma** del dichiarante.

Il provvedimento in commento stabilisce che il modello di dichiarazione compilato va consegnato al **gestore del deposito Iva** all'atto della **prima estrazione**.

Quest'ultimo, dopo aver rilasciato apposita **ricevuta** di ricezione, è poi tenuto, entro 30 giorni dalla consegna, a **trasmetterlo**, via PEC, alla **Direzione Regionale** dell'Agenzia delle Entrate o alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano territorialmente competenti sulla base del proprio **domicilio fiscale**.

La dichiarazione si considera **presentata** alla data risultante dalla **ricevuta** di **avvenuta consegna**.

Gli **indirizzi PEC** a cui trasmettere le dichiarazioni sono indicati nelle istruzioni, disponibili *online* insieme al modello.

Infine, si evidenzia che la certificazione è **valida** per l'**intero anno solare**.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Spesometro 2016: esonero per P.A., dettaglianti e tour operator

di Raffaele Pellino

Per lo spesometro 2016 in arrivo le esenzioni. Al fine di far fronte alle incertezze riguardanti alcuni soggetti tenuti all'adempimento, infatti, con un apposito [comunicato stampa](#), l'Agenzia delle Entrate ha anticipato che è in corso di emanazione un provvedimento teso ad escludere, anche per il 2016, **le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall'invio dello spesometro e limitare l'obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per i commercianti al dettaglio ed i tour operator.**

Chiarimenti anche per le **operazioni "black list"** e per quelle già inviate al **Sistema Tessera Sanitaria**.

Ma procediamo con ordine.

Commercianti al minuto e i tour operator

Analogamente allo scorso anno, per **i commercianti al dettaglio e gli operatori del settore turistico** (di cui agli [articoli 22](#) e [74-ter del D.P.R. 633/1972](#)), resta fermo l'esonero dalla comunicazione per le operazioni **sotto il tetto dei tremila euro senza Iva**. In particolare, **non vanno comunicate**:

- **per i dettaglianti**, le operazioni “attive” di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva;
- **per i tour operator**, le operazioni “attive” di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.

Operazioni con Paesi black list

Con il comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate sembra confermare la tesi sostenuta da molti (anche dallo scrivente) secondo cui, pur venendo meno l'obbligo di comunicazione delle operazioni “black list” a partire dall'anno di imposta 2016, le relative operazioni sono da rilevare nell'ambito dello **spesometro** con applicazione di quanto previsto per le operazioni con l'estero.

Con il provvedimento di prossima uscita, infatti, l'Agenzia dovrebbe confermare che, a seguito della suddetta abrogazione, **le operazioni con Paesi black list “non devono essere più incluse” nel modello Polivalente 2017**. Tuttavia – continua il comunicato – **“qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono**

ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE", che sono appunto i quadri in cui vanno riportate le operazioni con soggetti non residenti (UE, extra- UE), con esclusione dei dati relativi alle importazioni, esportazioni o operazioni intraUE.

Spese inviate al Sistema Tessera Sanitaria

Altro chiarimento atteso ai fini dell'adempimento in esame riguarda i soggetti che hanno **inviato i dati al Sistema TS** ai fini della predisposizione del modello precompilato. In particolare l'Agenzia delle Entrate, "in un'ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria", **ha esonerato dallo spesometro i dati già trasmessi al Sistema TS compresi quelli inviati dagli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari**.

Tuttavia – prosegue il comunicato – "**qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal D.L. 78/2010 (articolo 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera Sanitaria**". Con ciò l'Agenzia sembra confermare che l'esonero è di tipo "oggettivo" e non "soggettivo" ossia che lo stesso ha il fine di evitare una duplicazione di adempimenti, lasciando facoltà al contribuente di inviare comunque tutti i dati rilevanti ai fini iva compresi quelli già inviati al sistema TS.

Amministrazioni pubbliche e autonome

Niente spesometro anche per le Amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, L. 196/2009) e le Amministrazioni autonome.

In mancanza, l'adempimento avrebbe dovuto riguardare la comunicazione delle "operazioni rilevanti ai fini Iva non documentate da fattura elettronica" come stabilito nel provvedimento delle Entrate 128483/2013.

Ciò detto, con riferimento agli operatori che hanno effettuato operazioni con la P.A., la questione su cui si potrebbe porre l'attenzione riguarda l'indicazione nell'ambito del loro spesometro 2016 delle **fatture elettroniche** trasmesse tramite il Sistema di Interscambio. Sul punto, in relazione al "nuovo" spesometro nonché alla comunicazione opzionale delle fatture, la [circolare 1/E/2017](#) ha precisato che **possono non essere trasmessi i dati delle fatture elettroniche** (emesse e ricevute) **che transitano sul Sistema di Interscambio** in quanto già acquisiti dalla stessa Agenzia. Nel caso in cui **non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio**, il contribuente **potrà inviare i dati relativi alle altre fatture o anche i dati relativi a tutte le fatture** se ciò risulta più agevole.

Orientamento questo che **potrebbe** valere anche per la comunicazione dei dati relativi al 2016.

Di fatto però, **in mancanza di una espressa pronuncia in tal senso**, sarà meglio tener conto ai fini dell'obbligo in esame di tutti i dati rilevanti ai fini Iva, compresi quelli risultanti dalle fatture elettroniche.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Sale and lease back: plusvalenza tassabile per competenza

di Armando Fossi

Il “**sale and lease back**” rappresenta un **contratto atipico con causa finanziaria** con il quale un soggetto cede un bene ad una società di *leasing* al fine di riottenerlo in locazione finanziaria; l’obiettivo di tale operazione è **permettere all’impresa di ottenere liquidità senza privarsi, di fatto, della disponibilità del bene ceduto** che può continuare ad essere utilizzato dall’impresa stessa nello svolgimento della propria attività.

La questione dibattuta collegata a tale tipologia di operazione è la seguente: la plusvalenza realizzata a seguito di tale operazione deve essere tassata in base alle regole dell’[**articolo 86 del Tuir**](#) o può essere **ripartita** in relazione alla durata del contratto di *leasing*?

Da un punto di vista contabile, atteso che il contratto di *lease back* è sostanzialmente un’operazione di finanziamento, **la plusvalenza va imputata al conto economico in quote costanti in base alla durata del leasing** (e quindi in base alla durata del finanziamento).

Da un punto di vista fiscale non esiste un’apposta disciplina per l’operazione. Si fa così riferimento all’[**articolo 86, comma 4 del Tuir**](#), in base alla quale “*le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso concorrono alla formazione del reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate* ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto”.

L’Amministrazione finanziaria è intervenuta in più di una occasione sul tema, evidenziando come il contratto in commento sia da suddividere in **due operazioni autonome, quella di cessione e la successiva locazione finanziaria ([C.M. 218/E/2000](#))**.

Secondo la successiva [**circolare AdE 38/E/2010**](#), la plusvalenza rileva **secondo le regole ordinarie dell’articolo 86 del Tuir**. Si legge infatti come: “*Posto che la modifica dell’articolo 2425-bis del codice civile non è stata accompagnata da una corrispondente modifica in ambito fiscale, devono ritenersi confermati i principi espressi nella circolare n. 218/E del 2000 e nei successivi documenti di prassi sopra citati, in virtù dei quali il regime tributario applicabile alla plusvalenza derivante da un’operazione di sale and lease back deve necessariamente essere quello previsto dall’articolo 86 e dall’articolo 109, comma 2, lett. a) del TUIR. Pertanto, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è realizzata ovvero, qualora ricorrono i presupposti previsti dalla legge, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (cfr. risoluzione, n. 237/E/2009)*”. In tal senso la [**Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n. 266/16/11**](#).

Dubbi in merito a questa interpretazione erano stati tuttavia espressi già in passato da Assonime con la circolare n. 27/2010. Al punto 9.4, si legge che *“da più parti in dottrina si è pervenuti a soluzioni opposte rispetto a quelle dell’Agenzia sostenendo che anche per le imprese non IAS, la plusvalenza costituirebbe una componente non riferibile alla semplice cessione del bene, ma, piuttosto, ad un negozio complesso ed atipico contraddistinto anche dalla causa finanziaria. In quest’ottica, il periodo d’imposta in cui collocare la plusvalenza dovrebbe essere individuato non già in base alle regole dell’articolo 109 del Tuir relative alla cessione di beni, bensì in conformità al disposto dell’articolo 109 comma 2, lettera b) del Tuir, in tema di prestazioni di durata”.*

Peraltro, nella nota 70 della circolare è stato ricordato che *“altri giungono alla stessa conclusione sostenendo che la competenza delle plusvalenze emergenti nell’ambito di operazioni di lease back, si manifesterebbe, di per sé, pro-rata temporis, lungo l’intero orizzonte temporale di durata dell’operazione e che questo criterio civilistico di imputazione temporale dovrebbe essere recepito negli stessi termini ai fini fiscali in virtù del principio di derivazione dell’imponibile dalle risultanze di bilancio”.*

Ad avallare questa posizione è giunta la Cassazione con la [sentenza n. 35294/2016](#). Secondo i giudici la particolare qualificazione dell’operazione, **equiparata a tutti gli effetti ad un’operazione di finanziamento, non permette di ritenere applicabile l’articolo 86 del Tuir** come se si trattasse di una normale compravendita. **La ripartizione della somma finanziata per la durata del contratto di “sale and lease back”, invece, è coerente con la causa effettiva del contratto.** Pertanto, siccome contabilmente il componente positivo viene ripartito sull’arco dell’intera durata contrattuale, così deve avvenire anche sotto il profilo delle imposte sul reddito.

OneDay Master
**LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D’IMPRESA DI INTERESSI PASSIVI,
PERDITE SU CREDITI, MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE E L’INQUADRAMENTO
DEI NUOVI REGIMI FISCALI PER LE IMPRESE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

L'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali

di Viviana Grippo

La voce BI dell'[**articolo 2424 del cod. civ.**](#) accoglie le **immobilizzazioni immateriali**.

Le **condizioni** per l'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali sono dettate dall'**OIC 24** e variano a seconda della tipologia di immobilizzazioni immateriale considerata; esse possono infatti suddividersi tra:

- beni immateriali,
- avviamento,
- oneri pluriennali,
- immobilizzazioni immateriali in corso,
- acconti.

I **beni immateriali** devono essere **individualmente identificabili**; a tal fine essi devono poter essere separati o scorporati, venduti, trasferiti, dati in licenza o in affitto ovvero scambiati, oppure possono derivare da diritti contrattuali o altri diritti legali. Ne sono un esempio:

- i diritti di brevetto industriale,
- i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno,
- le concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili.

L'**avviamento** consiste nella capacità dell'azienda di produrre utili attraverso la combinazione di specifici fattori che sebbene acquisiti a titolo oneroso non hanno un valore autonomo; allo stesso modo esso può essere rappresentato dall'incremento di valore che il complesso aziendale acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in forza della efficiente capacità di organizzare le risorse.

Quanto agli **oneri pluriennali** essi sono rappresentati da costi sostenuti dall'azienda che **non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio**, ossia in quello in cui sono sostenuti. Le loro caratteristiche sono difficilmente determinabili, ne sono un conosciuto esempio:

- i costi di impianto e di ampliamento,
- i costi di sviluppo e
- gli altri costi con caratteristica di onere

In merito a tali ultimi costi, la cui identificazione è come detto assai più difficile, la capitalizzazione potrà verificarsi solo quando si siano verificate le seguenti

condizioni desumibili dalla lettura dell'OIC 24:

- reale sostenimento,
- carattere straordinario,
- congruenza,
- rapporto causa-effetto tra i costi in questione e beneficio atteso,
- utilità pluriennale risultante da un piano economico della società.

In merito alla **capitalizzazione** va ricordato che essa può rappresentare per la società:

- **un obbligo**,
- **una facoltà**,
- **un divieto**.

Il primo caso si verifica in merito ai beni immateriali assoggettati a tutela giuridica e all'avviamento, il secondo per gli oneri pluriennali con caratteristiche di aleatorietà, il terzo caso si manifesta qualora l'azienda volesse capitalizzare oneri pluriennali non esplicitamente previsti dalla legge.

In ogni caso per l'iscrizione in stato patrimoniale dei costi di impianto e ampliamento, di sviluppo e dell'avviamento è necessario, secondo il disposto del [**comma 5 dell'articolo 2426 del cod. civ.**](#), il **consenso** del **collegio sindacale** se esistente.

In merito al **valore di iscrizione** in bilancio delle immobilizzazioni immateriali, la regola generale è rappresentata dalla iscrizione al costo di acquisto o di produzione, tuttavia, il valore di iscrizione non può essere superiore al **valore recuperabile** ovvero al **valore di realizzo** dei beni attraverso la vendita sul mercato.

Il costo di acquisto rappresenta anche il **costo civilistico da ammortizzare**. In particolare **in caso di acquisto** il costo è determinato come segue: costo di acquisto dal fornitore + oneri accessori + interessi passivi.

Gli **interessi passivi** che concorrono alla sommatoria sono sia quelli relativi ai prestiti contratti per l'acquisto che quelli relativi alla loro fabbricazione fino al momento in cui il bene può essere utilizzato e per la quota ragionevolmente imputabile.

In caso di fabbricazione, invece, il costo di acquisto è determinato come segue: costi diretti + interessi passivi.

I **costi diretti** sono rappresentati, per esempio, dai costi per le prestazioni dei dipendenti, i consumi e le utenze. Quanto agli interessi, sono sommabili sia quelli maturati sui prestiti contratti per l'acquisizione dei fattori produttivi che quelli relativi alla fabbricazione. Chiaramente i costi che possono concorrere alla determinazione del costo di fabbricazione sono solo quelli sostenuti fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato e per la

quota ragionevolmente imputabile.

OneDay Master

I NUOVI OIC RELATIVI A IMMOBILIZZAZIONI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E STRUMENTI DERIVATI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: 29 marzo, inizia la Brexit

- **Gli indicatori economici suggeriscono una rinnovata tenuta dell'economia britannica in presenza di un aumento significativo dell'inflazione.**
- **Nei prossimi trimestri ci si attende un rallentamento dell'attività economica, la politica monetaria resta accomodante e pronta ad agire in entrambe le direzioni**
- **Gli effetti immediati dell'avvio formale del processo di Brexit dovrebbero essere limitati, mentre nel medio periodo i rischi maggiori riguardano il settore dei servizi**

Il prossimo 29 marzo il Primo Ministro britannico, Theresa May, notificherà al Presidente dell'Unione Europea (UE) il ricorso all'articolo 50 del Trattato di Lisbona, manifestando ufficialmente l'intenzione di uscire dall'UE. **Gli effetti immediati sull'economia britannica dell'avvio formale del processo di uscita dall'UE dovrebbero essere limitati, mentre nel medio periodo i rischi maggiori dovrebbero riguardare il settore dei servizi.** In giugno l'esito inatteso del referendum ha inizialmente innescato una rimodulazione delle aspettative sullo scenario macroeconomico britannico. I primi effetti sono stati un aumento delle *break-even inflation* e un deprezzamento della sterlina, ma i dati dell'economia reale degli ultimi nove mesi hanno sorprendentemente mostrato un buon andamento, smentendo ogni previsione catastrofistica. **Gli indicatori economici suggeriscono ad oggi una rinnovata tenuta dell'economia in presenza di un aumento significativo dell'inflazione.** Da un lato, il deprezzamento della sterlina sia verso dollaro che euro ha provocato un trasferimento di ricchezza dal consumatore al produttore, tradottosi in una marcata accelerazione del settore manifatturiero – l'indice PMI manifatturiero, pari a 54.6 in febbraio, è stabile attorno a 55 dall'autunno 2016 – e in una moderata espansione. Ai tassi di crescita sostenuti si sono associati continui miglioramenti per il mercato del lavoro che ha visto un nuovo calo della disoccupazione. Dall'altro lato, l'indebolimento della sterlina sta diventando sempre più visibile, sia nell'andamento dell'inflazione *headline*, sia nei primi stadi della catena di formazione dei prezzi. L'inflazione *headline* in febbraio ha superato il target della *Bank of England* (BoE), salendo al 2.3% a/a (il

massimo registrato da settembre 2013), mentre i prezzi alla produzione sono a loro volta in crescita del 3.7% a/a (il massimo da circa 5 anni). **Nei prossimi trimestri ci si attende un rallentamento dell'attività economica:** l'aumento dei prezzi al consumo, sulla scia del deprezzamento della sterlina, dovrebbe deprimere i consumi privati, mentre l'incertezza legata al processo di gestione della Brexit dovrebbe incidere sulle decisioni di investimento delle imprese. In questo contesto, **la politica monetaria resta accomodante e pronta ad agire in entrambe le direzioni:** intervenire in modo restrittivo, se la dinamica dei prezzi dovesse surriscaldarsi ulteriormente, o in modo espansivo, qualora i dati economici interni dovessero deteriorarsi nuovamente.

Dopo l'annuncio del prossimo avvio formale del processo di uscita dall'UE, è apparso chiaro che **i negoziati per l'avvio della procedura non includeranno alcun accordo commerciale, che verrà invece discusso separatamente.** Il Regno Unito è alla ricerca di un accordo di libero scambio che replichi il più possibile lo status quo, ma che al contempo sottragga il paese alla giurisdizione della Corte di Giustizia Europea. **Nella ricontrattazione degli accordi commerciali e nell'interesse** del governo di Londra **"di riprendere il controllo delle frontiere"**, limitando l'immigrazione **si annida il rischio maggiore per l'economia britannica e, in particolare, per il settore dei servizi.** Se nel settore dei beni, l'UE ha un surplus commerciale di quasi 100 miliardi di sterline, e il settore può contare su filiere produttive fortemente integrate e un'ampia normativa internazionale sul commercio dei beni, nel settore dei servizi, invece, il Regno Unito ha un deficit commerciale verso l'UE di circa 20 miliardi di sterline e l'aggiornamento delle normative sugli scambi di servizi potrebbe risultare più difficoltoso e lento. Infine, in passato la possibilità delle imprese britanniche di assumere cittadini dell'UE senza restrizioni è stata un elemento chiave dell'elevata produttività nel settore dei servizi. Questa possibilità viene ora messa in discussione.

LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: richieste eccezionali per l'ultima TLRO2, sale l'inflazione in UK

"La ripresa economica dell'Area euro si consolida in modo continuo", questo è il messaggio proveniente sia dal Bollettino Economico della BCE pubblicato in settimana sia dalle recenti indagini congiunturali. L'indice PMI in marzo ha accelerato ulteriormente toccando 56.7, il livello più alto dagli ultimi 6 anni, e indicando che l'accelerazione della crescita si sta trasferendo ad una più rapida creazione di posti di lavoro e ad una più intesa pressione inflattiva. **Questo livello dell'indice PMI**, da un lato rafforzerà la view della BCE che i rischi al ribasso stano progressivamente diminuendo, dall'altro **potrebbe intensificare le pressioni sulla BCE a modificare la propria politica monetaria**, dato che livelli così elevati sono solitamente associati a un restringimento della politica monetaria. **Indicazioni di consolidamento sono venute dalle indagini di fiducia di Francia e Germania.** L'indice di fiducia INSEE per il mese di marzo è sceso di un punto a 104. Il consolidamento è da imputarsi principalmente al settore industriale che ha riportato un calo di tre punti, mentre la fiducia nel settore dei servizi è

rimasta stabile ed è aumentata nel settore del commercio al dettaglio. **Il calo non deve destare troppa preoccupazione**, sia perché segue numeri molto forti dei mesi passati, sia perché la componente relativa agli ordini domestici e stranieri è rimasta significativamente al di sopra dei livelli del 4°T 2016. Anche l'indice GfK tedesco si è attestato al disotto delle attese, scendendo a 9.8 da 10, il valore minimo da cinque mesi, evidenziando i timori del consumatore tedesco sulla riduzione del proprio potere d'acquisto per effetto della risalita dell'inflazione. Nell'Area Euro, a gennaio il surplus della bilancia delle partite correnti, aggiustato per gli effetti stagionali, è sceso da 30.8 a 24.1 miliardi di euro, per effetto del calo delle esportazioni e del leggero aumento dei trasferimenti di fondi all'esterno dell'area. In settimana la BCE ha condotto la quarta e ultima TLTR del secondo programma: sono stati aggiudicati oltre 233.5 miliardi di euro di fondi a quattro anni, accogliendo le richieste presentate da 474 banche: le aspettative puntavano a una richiesta pari a 125 miliardi di euro. In UK l'inflazione ha accelerato oltre le attese in febbraio, salendo al 2.3% a/a, al massimo dal settembre 2013, contro attese di consenso pari a +2,1%, trainata dal deprezzamento della sterlina e al rimbalzo del prezzo del petrolio.



Anche l'inflazione *core* è salita, toccando il 2% a/a, il massimo dal giugno 2014. Il solo dato di febbraio non dovrebbe essere sufficiente a modificare la politica espansiva della BoE che, stimando un'inflazione al 3% a fine 2017, ha già dichiarato nello scorso meeting di tollerare qualche sforamento rispetto all'obiettivo di inflazione *core* del 2%. Resta chiaro, però, che il dato pone maggiore pressione sulla BoE, che da un lato non vuole intralciare il rafforzamento della ripresa alzando i tassi, mentre dall'altro rischia però di rimanere dietro la curva e doverli poi alzare in fretta con un ciclo magari più veloce.

Stati Uniti: dati ancora buoni

Negli USA tornano a sorpresa a salire i sussidi di disoccupazione al massimo da 7 settimane: nella settimana conclusasi il 18 marzo, passano da 243 a 258 mila nuove richieste. Più modesto l'incremento per la media a 4 settimane che registra un aumento dei sussidi da 239 a 240 mila unità. **Indicazioni positive emergono dalle statistiche per il mercato immobiliare** che in febbraio registra un aumento delle vendite di case nuove da 558 a 592 mila unità a/a, con un'accelerazione del tasso di crescita dal +5,3% m/m. **Il dato conferma la forza del settore**

delle costruzioni.

Asia: indicazioni positive per il settore manifatturiero in Giappone

Pubblicata in Giappone la bilancia commerciale per febbraio. Le esportazioni si rafforzano ai massimi degli ultimi 2 anni, in crescita dell'11.3% rispetto al precedente 1.3%: a guidare l'incremento è stata la domanda di componentistica automobilistica e di semiconduttori, complice la debolezza dello yen. La riduzione dei prezzi del petrolio abbassa ulteriormente l'import, al +1.2% dopo il +8.5% di gennaio. Ne risulta una bilancia commerciale in surplus di ¥ 813.4 mld, dopo il deficit di ¥ 1086.9 mld del primo mese dell'anno. Indicazioni positive vengono anche dal settore manifatturiero: l'indice Tankan relativo al manifatturiero è salito per il settimo mese consecutivo in marzo, a +25 punti dai +20 di febbraio, evidenziando un livello di fiducia nel settore ai massimi da tre anni.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)